



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **14 del 29-05-2023**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **21:15** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

| <i>Carica</i> | <i>Cognome Nome</i> | <i>Presenza</i> | <i>Assenza</i> |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| PRESIDENTE | TORRE ROBERTO | X | |
| SINDACO | CORDIO DINO | X | |
| CONSIGLIERE | INCERPI RICCARDO | X | |
| CONSIGLIERE | VEZZANI EMILIANO | X | |
| CONSIGLIERE | CECCHI BARBARA | | XG |
| CONSIGLIERE | FRANCHI SILVIA | X | |
| CONSIGLIERE | MELOSI CLAUDIO | X | |
| CONSIGLIERE | ODILLI ANTONELLA | X | |
| CONSIGLIERE | INCERPI GRAZIANO | X | |
| VICEPRESIDENTE | RICCIARELLI ALESSANDRO | | XG |
| CONSIGLIERE | DI STASIO ANDREA | X | |
| CONSIGLIERE | ALLEGRI CARLA | | X |
| CONSIGLIERE | GIACCAI MONICA | X | |
| | | 10 | 3 |

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, contiene la disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 29.06.2021 e successive mm.ii;

DATO ATTO che l'art.1 comma 527 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha attribuito una serie di funzioni di regolazione e controllo inerenti al sistema di gestione dei rifiuti urbani, all'Autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico (denominata ARERA), al fine di migliorarlo e di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione.

VISTA la deliberazione n. 15/2022 con la quale l'ARERA ha apportato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) con il quale vengono disciplinati alcuni aspetti relativi al rapporto con l'utenza;

CONSIDERATO che:

- il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che "sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo";

- il comma 2.2 del TQRIF precisa che "Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione e cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X";

DATO ATTO che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ha previsto quindi l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

CONSIDERATO che ARERA ha definito quattro Schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente

territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

DATO ATTO che le disposizioni di ARERA sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2023;

CONSIDERATA la delega ricevuta con la Legge n. 205/2017, le disposizioni di AREA possono essere considerate norme di rango secondario, subordinate quindi alle leggi primarie e debbono essere considerate vincolanti per Enti locali e contribuenti solo laddove le stesse non si pongano in contrasto con le normative nazionali o limitino in modo evidente i poteri da queste assegnati alla regolamentazione comunale;

CONSIDERATO che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;

DATO ATTO che con Determinazione n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro." l'ATO Toscana Centro, di cui questo ente fa parte, ha collocato tutte le gestioni dei 65 Comuni dell'ambito nel livello qualitativo più avanzato (quadrante IV);

DATO ATTO che, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 30.09.2022 n. 18, l'ATO Toscana Centro ha approvato lo schema della carta della qualità del servizio tenuto conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica derivanti dalla scelta di collocamento operata;

RITENUTO quindi opportuno recepire le indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 15/2022 (allegato A) nonché quelle contenute nella carta della qualità del servizio come recepita dal Comune di Uzzano con deliberazione della GC n. 100 del 28.12.2022;

RITENUTO opportuno, a questo scopo, apportare alcune modifiche al regolamento vigente per garantire il collegamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata nonché per adattarlo ad alcune modifiche legislative intervenute e a mutate esigenze che si sono venute a presentare;

VISTI:

- l'art. 3, comma *5quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17.05.2022, n. 50 convertito dalla legge 15.07.2022, n. 91, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il decreto del Ministero dell'interno 19 aprile 2023 che ha infine differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025

DATO ATTO che, alla luce del citato quadro normativo, il termine per l'approvazione del regolamento TARI è dunque fissato al 31.05.2023 e che tale deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

RITENUTO necessario e opportuno procedere, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare e riapprovare il regolamento TARI di cui alla deliberazione C.C. n. 27 del 29.06.2021 e successive mm.ii per le motivazioni indicate in premessa;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27/2021, anche al fine di consentire una più agevole comprensione e lettura al contribuente delle disposizioni in materia;

PRESO ATTO che le disposizioni del nuovo regolamento TARI avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che le precedenti disposizioni regolatrici della TARI continueranno comunque a valere per tutti i rapporti giuridici e le obbligazioni ancora pendenti al 31 dicembre 2022 e per quelle future derivanti dall'attività di controllo e accertamento dell'ente;

ESAMINATO il nuovo regolamento TARI contenuto nell'allegato "A" del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, e rilevato che si rende opportuno provvedere in merito all'approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti tributari rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito in Legge 7/12/2012 n. 213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Di Stasio Andrea e Giaccai Monica)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo regolamento comunale per l'applicazione e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo che si allega alla presente deliberazione con la lettera A, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini previsti;

4. di dare atto che il precedente regolamento di disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2021 e ss.mm.ii si intende pertanto sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2023;

5. di dare altresì atto che le precedenti disposizioni regolatrici della TARI continueranno comunque a valere per tutti i rapporti giuridici e le obbligazioni ancora pendenti al 31 dicembre 2022 e per quelle future derivanti dall'attività di controllo e accertamento dell'ente;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;

8. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Di Stasio Andrea e Giaccai Monica)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

PRESIDENTE TORRE

Passiamo al “Regolamento per la disciplina ed applicazione delle TARI”. Ripasso la parola all'Assessore .

ASSESSORE VEZZANI

Il Regolamento sulla TARI rimane, sostanzialmente, quello ormai in vigore da due anni. Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche ma sono semplicemente adeguamenti alle norme di Legge e quindi modifiche puramente sostanziali, in particolar modo a seguito dell'approvazione a livello nazionale del Testo Unico sulla Qualità dei Servizi, tra cui rientra anche quello dello smaltimento dei rifiuti. L'unica modifica sostanziale che apportiamo al Regolamento riguarda le utenze non domestiche. Fino allo scorso anno noi riconoscevamo alle utenze non domestiche una riduzione del 45% della quota variabile per le aree esterne, facciamo riferimento essenzialmente ai ristoranti, alle attività di ristorazione. In molti casi ci sono locali che hanno ampi spazi esterni che sono formalmente produttivi, quindi, su quegli spazi per Legge occorre pagare la tassa per l'intero anno, anche se poi di fatto sono spazi che vengono utilizzati soltanto per pochi mesi, essenzialmente nel periodo estivo, però, la Legge non consente di pagare la tassa proporzionalmente all'utilizzo che uno fa nel corso dell'anno. Quindi, ciò comporta che queste attività il dover sopportare una tassa, quindi un costo del servizio elevato rispetto all'attività che viene svolta. Quindi, fino allo scorso anno prevedevamo una riduzione del 45%, con questa modifica del Regolamento la aumentiamo all'85%. Questa è l'unica vera modifica sostanziale. L'85% non del costo complessivo ma soltanto della quota variabile riferita all'area esterna, quindi proporzionata poi alle dimensioni dell'area esterna. Quindi, unica modifica sostanziale, poi ripeto per gli altri sono semplici adeguamenti normativi e quindi di carattere puramente formale.

PRESIDENTE TORRE

Su questo c'è qualche intervento? No. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Si procede a votazione per alzata da mano

Esito della votazione: approvata.

Favorevoli: tutta la maggioranza, contrari: nessuno, astenuti: Giaccai e Di Stasio. Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Esito della votazione: approvato a maggioranza.

Favorevoli: tutta la maggioranza, contrari: nessuno, astenuti: Giaccai e Di Stasio.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
ROBERTO TORRE

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90.

Uzzano, **26-05-2023**

**IL RESPONSABILE
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, **26-05-2023**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO
COMUNE DI UZZANO (PT)**

Verbale del 25 maggio 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 23 maggio 2023, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) ;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei*

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- L'art. 1, comma 527 legge 205/2017 ha attribuito una serie di funzioni di regolazione e controllo al sistema di gestione dei rifiuti urbani all'Autorità per l'energia elettrica ed il sistema idrico (ARERA);
- Vista la delibera n. 15/2022 con la quale ARERA disciplina alcuni aspetti relativi al rapporto con l'utenza;

RILEVATO

- che si rende opportuno recepire le indicazioni fornite da ARERA con la delibera n. 15/2022 riportato nell'allegato A , nonché quelle contenute nella carta della qualità del servizio così come recepito dal Comune di Uzzano con delibera di GC N. 100 del 28.12.2022
- ritenuto opportuno, a questo scopo, apportare alcune modifiche al regolamento vigente per garantire il collegamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata ;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario ;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data C.C. n. 27 del 29.06.2021 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

L'organo di revisione

Rag. Antonio Cassandra



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

**Regolamento
per la disciplina e l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ***** del ******

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione di rifiuto
- Art. 3 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8 - Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFA

- Art. 9 - Costo di gestione
- Art. 10 - Determinazione della tariffa
- Art. 11 - Articolazione della tariffa
- Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17 - Scuole statali
- Art. 18 - Tributo giornaliero
- Art. 19 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (avvio al recupero)
- Art. 23 - Riduzioni per il riciclo
- Art. 24 - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche
- Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26 - Agevolazioni
- Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 28 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30 - Poteri del Comune
- Art. 31 - Accertamento
- Art. 32 - Richieste scritte di informazioni, reclami, rettifica degli importi addebitati e rimborsi
- Art. 33 - Riscossione
- Art. 34 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Misura degli interessi
- Art. 37 - Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Trattamento dei dati personali
- Art. 39 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento
- Art. 40 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento, adottato nell'ambito delle potestà previste dall'articolo 52 del Decreto legislativo 1997, n. 447 , disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine degli stessi e comunque fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) edifici destinati ed aperti al culto purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo;
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- l) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti i rifiuti urbani;
- m) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via *continuativa e nettamente prevalente*, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La detassazione spetta inoltre ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile o sia effettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, distinte per tipologia di attività economiche:

| ATTIVITÀ | DETASSAZIONE % |
|---|-----------------------|
| Autocarrozzerie | 25% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 15% |
| Autofficine di elettrauto | 15% |
| Distributori di carburante | 10% |
| Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere | 10% |
| Falegnamerie | 20% |
| Gommisti | 20% |
| Galvanotecnica e verniciature | 10% |
| Lavanderie | 10% |
| Locali dell'industria chimica per la produzione di beni | 10% |
| Locali dell'industria tessile | 10% |
| Laboratori fotografici | 10% |
| Locali ove si producono scarti di origine animale | 10% |
| Laboratori litotipografici / Tipografie | 10% |
| Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario | 10% |
| Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento | 10% |
| Ospedali, case di cura e riposo | 10% |
| Cantine e frantoi con carattere industriale | 10% |
| Aree scoperte operative eccedenti mq 100 * | 15% |
| Aree scoperte operative eccedenti mq 500 * | 20% |
| Aree scoperte operative eccedenti mq 1.000 * | 35% |
| *ai fini dell'individuazione dello scaglione di riduzione si fa riferimento alla totalità delle superfici scoperte utilizzate anche se catastalmente separate purché facenti parte del medesimo compendio immobiliare | |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo | 10% |

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER;
- comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8
Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con altezza superiore a 1,50 m..

2. A partire dalla completa attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Per le seguenti utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tassa in considerazione dell'uso sporadico e non continuativo, è determinata una riduzione della superficie tassabile per le seguenti categorie:

- Locali relativi ad attività produttive cessate qualora risultino ancora attive una o più utenze e/o la presenza di attrezzature inerenti l'attività precedentemente svolta: 30%
- Tribune di impianti sportivi: 50%
- Parcheggi privati a pagamento: 20%

TITOLO III – TARIFFA

Art. 9

Costo di gestione

1. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente in base al Piano economico finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così predisposto dal gestore del servizio in conformità alle previsioni dell'Autorità di regolazione di energia, reti e ambiente e trasmesso al Consiglio comunale o ad altra autorità territorialmente competente per l'approvazione.

Art. 10

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero nel più ampio termine previsto da leggi statali.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tali termini, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158 del 1999.

Art. 12

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno solare, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Si considera prova incontrovertibile:
 - se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato;
 - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente (es. ultima bolletta di conguaglio);
 - la lettera di disdetta del contratto di locazione se risulta notificata al proprietario-locatore e relativa risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate o copia del verbale di riconsegna dell'immobile;
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui all'articolo 29 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le conseguenti variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe annualmente approvate.

Art. 14

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano presso l'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è fissato in una unità previa presentazione di apposita richiesta e a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in uso a terzi. In questo ultimo caso si assume come numero degli occupanti il seguente:

- da 0 a 50 mq di superficie n. 1 componente;
- da 51 a 100 mq. di superficie n. 2 componenti;
- oltre 100 mq. di superficie n. 3 componenti

4. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali-quantitativa a produrre i rifiuti.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le utenze domestiche dove viene svolta anche l'attività di Bed and Breakfast o affittacamere non professionale il numero dei componenti il nucleo familiare viene maggiorato a seconda del numero dei posti letto autorizzati. Le case vacanze e le altre strutture ricettive dove la persona fisica non ha la residenza rientrano tra le utenze non domestiche, categoria 08 (alberghi senza ristorante).

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33 del presente regolamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di inizio dell'occupazione.

Art. 15

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'iscrizione di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A è di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, ove individuabile, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile individuare la porzione di superficie destinata ad una particolare attività svolta, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

Art. 17

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è detratta dal costo del piano finanziario che deve essere coperto con il tributo.

Art. 18

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola dell'80%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge 27.12.2019, n.160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi): riduzione del 20%.
 - b) utenza ubicata ad una distanza superiore a 300 metri dal punto di conferimento stabilito dal gestore del servizio: riduzione del 20%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, così come disciplinato dall'art. 21 del "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", corredata da idonea documentazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. In conformità alle normative vigenti, saranno effettuati controlli per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente al compostaggio domestico. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione, anche temporanea della pratica del compostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione.

Art. 21

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. E' prevista una riduzione dell' 85% della quota variabile della tariffa per i locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

Art. 22

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (avvio al recupero)

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere riportati:

- ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- ✓ il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- ✓ il nominativo del soggetto incaricato con cui è stato stipulato apposito contratto;
- ✓ le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico;

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

6. Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia optato per l'uscita dal servizio pubblico, in sede di bollettazione la quota variabile del tributo viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

7. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

Art. 23

Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

- dal 10 % al 29 % di avvio al riciclo: il 5 % di riduzione della quota variabile;
- oltre il 30 % di avvio al riciclo: il 10 % di riduzione della quota variabile.

La percentuale di avvio al riciclo è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi entro il mese di gennaio come specificato al comma 3, e la quantità dei rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività sulla base della tabella allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 24

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste, fuori dall'area di raccolta, a una distanza superiore a metri 300 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26

Agevolazioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, la riduzione o l'esonero dal pagamento del tributo, previa approvazione di bando pubblico, facendosi carico del relativo onere.
2. La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale e/o da fondi statali appositamente destinati.
3. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire dell'agevolazione sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalet (ISEE) e alla numerosità del nucleo familiare.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, può prevedere la riduzione del tributo dovuto anche in favore delle utenze non domestiche. Le agevolazioni possono essere previste per eccezionali circostanze di forza maggiore che comportino gravi effetti sulle attività economiche, quali chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio dell'attività.
5. I criteri di ripartizione e attribuzione delle agevolazioni di cui al comma 4 sono stabiliti annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale. La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 4 è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale e/o da fondi statali appositamente destinati.

Art. 27

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da un componente il nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile a mezzo posta, via email o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del comune in modalità anche stampabile ovvero compilabile on line. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione deve essere presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail o PEC, telefono cellulare) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail o PEC, telefono cellulare, recapito postale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC, recapito postale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail, telefono cellulare);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata, via email o mediante sportello online. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31

Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'avviso di accertamento conterrà i motivi e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa indicando distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, che devono essere versate entro il termine previsto per l'impugnazione. L'avviso conterrà l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri e delle spese di riscossione previsti dalle leggi statali.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Il Comune non procede all'emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo determinato secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle Entrate (articolo 10), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di dichiarazione o versamento del tributo.

Art. 32

Richieste scritte di informazioni, reclami, rettifica degli importi addebitati e rimborsi

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'articolo 33. Il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Qualora le verifiche eseguite a seguito di una richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

3. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione). Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili.

5. L'importo minimo al di sotto del quale l'Ente non dà luogo a rimborsi è indicato nel vigente Regolamento generale delle Entrate all'articolo 9.

Art. 33

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza **31 luglio, 30 settembre e 5 dicembre** con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno. La Giunta Comunale può prorogare le suddette scadenze di pagamento qualora ricorrano oggettive difficoltà di rispetto dei termini.

2. L'avviso recapitato per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'ente. Il contribuente è comunque tenuto al versamento della TARI entro i termini e con le modalità individuate dal presente regolamento anche in caso di mancato recapito dell'avviso.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero nelle forme consentite dalla legge.

4. Al contribuente che non adempia al pagamento del tributo alle scadenze annualmente individuate dal Comune, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un sollecito contenente le somme da versare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, con addebito delle sole spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, lo stesso assumerà la forma giuridica dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento, oltre gli interessi di mora. In caso di inadempimento o mancata impugnazione dell'atto nel termine di legge, il Comune procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge, anche mediante l'ausilio di terzi soggetti opportunamente incaricati, con ulteriore aggravio degli oneri della riscossione e delle spese previste da leggi statali.

Art. 34

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a euro 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 35

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di legge di cui alla L. n. 147 del 27.12.2013 art. 1, commi 695-696-697-698-699 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36

Misura degli interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è individuata nel Regolamento generale delle entrate all'articolo 7.

Art. 37
Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TARI per omesso o insufficiente pagamento, omessa o infedele dichiarazione, provvedimento che irroga le sanzioni, provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione della tassa e secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal citato Regolamento generale delle Entrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 39

Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di accertamento, si rinvia all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove compatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in materia di tassa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere al testo vigente alla data di approvazione del regolamento.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (Comuni con più di 5.000 abitanti)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29-05-2023

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE. |
|----------|---|

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 09-06-2023 per 15 giorni consecutivi.

09-06-2023

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.